



Repubblica Italiana
CITTÁ DI MAZARA DEL VALLO

SETTORE III TRIBUTI

**REGOLAMENTO
PER L'EFFETTUAZIONE DEL
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

- Approvato con deliberazione consiliare n. 57 del 27/06/1994;
- Modificato con deliberazione consiliare n. 12 del 13/04/1995(modifica art.5 e 8);
- Modificato con deliberazione consiliare n. 77 del 13/05/2002 (modifica art. 8, comma1);

SOMMARIO

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Istituzione del servizio
- Art. 2 - Oggetto del regolamento
- Art. 3 - Gestione del servizio
- Art. 4 - Funzionario responsabile
- Art. 5 - Suddivisione delle località in due categorie
- Art. 6 - Soggetto passivo
- Art. 7 - Definizione e finalità del servizio

CAPO II - SPAZI PER LE AFFISSIONI - AFFISSIONI DIRETTE

- Art. 8 - Superficie degli Impianti
- Art. 9 - Ripartizione della superficie e degli impianti
- Art.10 - Spazi privati per le affissioni dirette
- Art. 11 - Autorizzazione per le affissioni dirette

CAPO III - MODALITA' PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI

- Art.12 - Modalità per le pubbliche affissioni
- Art.13 - Consegna del materiale da affiggere
- Art. 14 - Annullamento della commissione

CAPO IV - TARIFFE

- Art.15 - Tariffe
- Art.16 - Riduzione del diritto
- Art.17 - Esenzioni dal diritto

CAPO V - MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO

- Art. 18 - Pagamento del diritto - recupero somme
- Art. 19 - Gestione contabile delle somme riscosse
- Art.20 - Contenzioso

CAPO VI - SANZIONI E NORME FINALI

- Art.21 - Sanzioni tributarie ed interessi - Sanzioni amministrative
- Art.22 - Determinazione pene pecuniarie
- Art.23 - Rinvio ad altre disposizioni
- Art.24 - Pubblicità del regolamento
- Art.25 - Variazioni del regolamento
- Art.26 - Entrata in vigore

CAPO I - NORME GENERALI

ART.1 ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

1. E' istituito in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art.18,comma2, del D. Lgs. 15/11/93 n.507, il servizio delle pubbliche affissioni.

ART.2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la sola effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni di cui al Capo I del D. Lgs. 15/11/93 n.507, così come previsto dall'art. 3, comma 1, del detto D. Lgs..
2. La disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità sarà oggetto di apposito separato regolamento.

ART.3 GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito come previsto dall'art. 25 del D. Lgs. 15/11/93 n. 507:
 - a) in forma di retta;
 - b) in concessione ad apposita azienda speciale;
 - c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del D. Lgs. 15/11/93, n.507.
2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b o c del 1° comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente lo statuto o il capitolato.
4. Nel caso di gestione in forma diretta troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.

ART .4 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile di cui all'art. 11 del D. Lgs. 15 /11/93, n.507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.
2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:
 - a) l'organizzazione del personale;
 - b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.
3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

4. Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione", e dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.
5. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

ART.5 SUDDIVISIONE DELLE LOCALITA' IN DUE CATEGORIE

Agli effetti dell'applicazione dei diritti sulle pubbliche affissioni le località del territorio comunale vengono suddivise nelle seguenti due categorie:

- a) Categoria Speciale
- b) Categoria Normale

Alla categoria speciale si applica una maggiorazione del 150% della tariffa normale.

Rientrano nella categoria speciale le seguenti vie e piazze del territorio comunale:

- Via Bessarione (tratto via L. Vaccara - Via M. Fani); Via San Pietro; Via L. Vaccara; Porto Nuovo; Stadio Comunale; Via E. Sansone; Ponte Nuovo; Via Rimini; Via Bottego; Largo Di Giorgi (incrocio Via Miragliano – Via S.M. di Gesù); Piazza S.M. di Gesù; Via S.M. di Gesù; Via Ponte Vecchio; Via P.S. Mattarella; Via G.G. Adria; Piazza Regina; Via Molo C. Caito; Via V. Veneto; Via Madonna del Paradiso; Via Roma; Via C. Sansone; Via Ferrovia; Via Dell'Acqua; Corso Umberto 1°; Via F. Crispi; Piazza A. De Gasperi; Via F. Maccagnone; Corso A. Diaz; Via Castelvetro; Via Volturno; Lungomare G. Hopps; Lungomare G. Mazzini; Via San Giovanni.

Nel periodo compreso tra Giugno e Settembre, perché posti in località di residenza estiva:

- Via Bessarione (tratto da Via Mario Fani a Via Del Mare); Lungomare Fata Morgana; Lungomare San Vito; Viale Africa; Via Mario Fani; Via Del Mare;

Rientrano nella categoria normale gli impianti ubicati nelle restanti vie:

- Via F. Scurto; Via De Santis; Via Tevere; Via Alpi; Via Giliberti; Piazza Tre Giornate; Via Casa Santa; Via Costiera; Via Costiera-Salvemini; Via Salvemini; Via Potenza; Via D.P. Mazzolari; Largo della Figurella; Via Tommaso Sciacca; Via F. Castelli; Via Danimarca; Viale Olanda; Via S.M. delle Giummare; Via della Regione angolo Via Toniolo; Piazza delle Tre Valli; Via A. Toscanini; Via Val di Mazara; Via Val di Noto; Borgata Costiera; C/da Affacciata; Mazara 2;

Nel periodo compreso tra Ottobre e Maggio:

- Via Bessarione (tratto da Via Mario Fani a Via Del Mare); Lungomare Fata Morgana; Lungomare San Vito; Viale Africa; Via Mario Fani; Via Del Mare;

ART.6
SOGGETTO PASSIVO

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

ART.7
DEFINIZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

CAPO II - SPAZI PER LE AFFISSIONI - AFFISSIONI DIRETTE

ART.8
SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI

1. La superficie degli impianti di adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in Mq 35 (trentacinque) per ogni mille abitanti.
2. La superficie, la localizzazione, il formato, il tipo ed il numero degli impianti destinati alle PP.AA. resta determinata secondo quanto prescritto nel Piano Generale di arredo urbano per l'individuazione degli spazi destinati alle affissioni ed alla pubblicità adottato con delibera n. 1710/GM del 06/06/1992 esecutiva.

Gli impianti dovranno rispettare le sotto elencate caratteristiche e finiture minime:

- Struttura metallica garantita da corrosione ed usura, tipo in alluminio verniciato ovvero in ferro tubolare o scatolare previo trattamento di sabbiatura, metallizzato a zinco, antiruggine a base di fosfati di zinco verniciatura a spruzzo con vernice poliuretana catalizzata;
- Superficie in pannelli di lamiera di alluminio oppure di metacrilato o vetroresina;
- Design essenziale, lineare, sobrio ed efficace;
- Finitura opaca di colore grigio antracite;
- Numerazione progressiva, dicitura " Città di Mazara del Vallo" Servizio Affissioni.

Qualora il servizio di accertamento e la riscossione del diritto sulle PP.AA. sia affidata in concessione con onere a carico del concessionario della fornitura, collocazione e manutenzione degli impianti con relative dotazioni opzionali da agganciare agli stessi (cestino, getta carta, fioriere ecc.) secondo quanto stabilito nel suddetto Piano di arredo urbano, il concessionario provvederà alla detta fornitura collocazione a manutenzione a proprie cure e spese, previo progetto esecutivo da sottoporre alla preventiva approvazione dell'Amministrazione Comunale;

ART.9
RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE E DEGLI IMPIANTI

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente art.8, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:
 - a) alle affissioni di natura istituzionale sociale e comunque prive di rilevanza economica 25%
 - b) alle affissioni di natura commerciale 50%
 - c) a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette 25%

2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART.10

SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette previste dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs. 15/11/93, n.507, saranno osservate le procedure di cui al presente capo.
2. Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

ART.11

AUTORIZZAZIONE PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. L'affissione diretta di cui al precedente articolo è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.
2. L'autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati con allegate n. 02 copie:
 - a) della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato;
 - b) relazione sulle caratteristiche dell'impianto;
 - c) planimetrie della zona con localizzato l'impianto che si intende realizzare;
 - d) disegno dell'impianto.
2. L'autorizzazione, sentita la commissione edilizia ed accertato il rispetto delle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, sarà rilasciata dal Sindaco.
3. Ai sensi dell'art. 2 della legge 7/8/90, n.241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 2 è fissato in due mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di 02 mesi.

CAPO III - MODALITA' PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI

ART.12

MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere ed entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 07 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di €. 25,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onori, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
11. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
12. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

ART.13

CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.
2. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi per la durata di mesi sei. Trascorso tale termine gli esemplari potranno essere avviati alla distruzione o al riciclaggio del materiale cartaceo.
Qualora venissero consegnati per l'affissione manifesti ritenuti contrari al pudore o alla decenza o lesivi degli ordinamenti dello stato o del prestigio delle autorità l'ufficio si asterrà dall'affissione restituendo il materiale al richiedente ed a spese del medesimo. L'esemplare di manifesto trattenuto dall'ufficio non potrà essere restituito neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.
3. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali che civili, che fiscali, vigenti in materia.

ART.14
ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. L'annullamento della commissione, salvo I casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate.
2. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente art.12, la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al comma 11 dello stesso art. 12.
3. L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente art.12 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'affissione.
4. L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del responsabile del servizio.
5. Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, sarà conservato, per sessanta giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell'interessato.

CAPO IV – TARIFFE

ART. 15
TARIFFE

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al concessionario che vi subentra, un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D. Lgs. 15/11/93, n.507, con le maggiorazioni le riduzioni e le esenzioni di cui agli art. 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo.
2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulle pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART.16
RIDUZIONE DEL DIRITTO

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 17;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

ART.17
ESENZIONI DAL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

CAPO V - MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO

ART.18
PAGAMENTO DEL DIRITTO - RECUPERO SOMME

- 1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D. Lgs. 15/11/93 n.507.
- 2. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo 9 del D. Lgs. n.507 /93.

ART .19
GESTIONE CONTABILE DELLE SOMME RISCOSSE

- 1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs.15/11 /93 n. 507.
- 2. Il direttore di ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al precedente art. 4 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

ART.20
CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

- a) all'intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissioni tributaria provinciale;
- b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D. Lgs. 31/12/92 n. 546, recante: << Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art.30 della legge 30/12/91 n.413>>.

CAPO VI - SANZIONI E NORME FINALI

ART.21

SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Sanzioni tributarie ed interessi.

- a. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art.8 del D. Lgs. 507/93, si applica oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.
- b. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento é stato omesso o ritardato.
- c. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati,ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
- d. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità,per Il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto,a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

2. Sanzioni amministrative.

- a. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24/11/81 n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
- b. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione prevista per legge (da €. 103,29 a €. 1.032,91 cassato C.C. n.156/2001) con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale;
In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando al responsabili le spese sostenute.
- c. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria,ovvero la rimozione delle affissioni abusive,con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art.10 del D. Lgs. n. 507 /93.
- d. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono,con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi ; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro li quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
- e. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale,nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.

ART.22
DETERMINAZIONE PENE PECUNIARIE

1. Il Consiglio Comunale con apposita deliberazione, determina le pene pecuniarie da infliggere per le violazioni delle norme regolamentari.

ART .23
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D. Lgs. 15/11/93, n.507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART.24
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7/8/90,n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART.25
VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune a norma di legge.

ART. 26
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 1995.